

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2276 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA PER  
LA FORMAZIONE DELLE ALLIEVE INFERMIERE E DELLE INFERMIERE VOLONTARIE  
GIA' DIPLOMATE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 2306/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Rilevato che, come disposto dal Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Difesa, del 9 novembre 2010, è stata approvata la disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Preso atto che detto regolamento dispone che il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa venga rilasciato al termine di un corso teorico-pratico della durata di due anni, che prevede che la formazione teorica venga completata con 90 presenze di pratica ospedaliera di 4 ore ciascuna il primo anno e 120 presenze di 4 ore ciascuna il secondo anno.

Premesso che in data 20/11/2024 con nota prot. n. 103513 è pervenuta da questa Azienda da parte dell'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa la disponibilità alla stipula di una Convenzione per far effettuare alle allieve infermiere, in possesso dei requisiti di cui al predetto decreto ministeriale, i tirocini presso le strutture dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana e ha, inoltre, richiesto l'accesso ad esse anche da parte delle infermiere volontarie già diplomate, al fine di consentire loro un costante aggiornamento sulle tecniche infermieristiche.

Considerato che nell'ottica della crescita culturale e professionale del personale operante presso questa Azienda U.L.SS. è fondamentale la collaborazione costante con le importanti realtà di volontariato.

Preso atto che la convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Dato atto che per la stipula della convenzione è stato acquisito il parere positivo della Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa, relativa ai tirocini delle infermiere volontarie diplomande e diplomate, da effettuarsi presso le strutture di questa Azienda, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, pertanto lo svolgimento dei tirocini secondo le modalità di svolgimento che dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;

3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'Associazione Croce Rossa Italiana copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



## **CONVENZIONE TRA**

### ***Soggetto promotore***

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa – Organizzazione di Volontariato (di seguito denominata per comodità Croce Rossa), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via della Ceramica n. 15, codice fiscale 03863960245, rappresentata dal Presidente, dott. Francesco Zen

## **E**

### ***Soggetto ospitante***

l'Azienda Sanitaria U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" (di seguito denominata per comodità AULSS n. 7 "Pedemontana"), con sede in Bassano del Grappa (VI) Via Dei Lotti n. 40 (C.F. – P.IVA 00913430245) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza

## **PREMESSO**

- che come disposto dal Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Difesa, del 9 novembre 2010, è approvata la disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- che detto regolamento prevede che il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa viene rilasciato al termine di un corso teorico-pratico della durata di due anni, che prevede che la formazione teorica venga completata con 90 presenze di pratica ospedaliera di 4 ore ciascuna il primo anno e 120 presenze di 4 ore ciascuna il secondo anno;
- che la Croce Rossa ha chiesto all'Azienda U.L.SS. n. 7 la disponibilità a far effettuare alle allieve infermiere, in possesso dei requisiti di cui al predetto Decreto Ministeriale, i tirocini presso le strutture di quest'ultima e ha, inoltre, chiesto l'accesso ad esse anche da parte delle infermiere volontarie già diplomate, al fine di consentire loro un costante aggiornamento sulle tecniche infermieristiche.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

L'Azienda U.L.SS. n. 7 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica della disponibilità delle stesse, le allieve infermiere e le infermiere già diplomate della Croce Rossa.

### **Art. 2**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dalla Croce Rossa in veste di responsabile didattico – organizzativo e dal tutor

aziendale designato a seguire la tirocinante e che avrà il compito di programmare la presenza delle tirocinanti nelle diverse strutture dell'Azienda U.L.SS.

Per ciascuna tirocinante accolta in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo della tirocinante,
- il nominativo del tutor,
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture aziendali,
- le strutture aziendali presso cui si deve svolgere il tirocinio,
- gli estremi identificativi della copertura assicurativa.

### **Art. 3**

Le allieve infermiere della Croce Rossa indosseranno un camice bianco con paragrembo bianco e con cartellino di identificazione. Le infermiere già diplomate indosseranno un camice azzurro con paragrembo bianco e con cartellino di identificazione. Le calzature dovranno essere idonee al servizio. I camici e le uniformi sono forniti dalla Croce Rossa.

### **Art. 4**

Il tirocinio:

- è promosso dalla Croce Rossa;
- si svolge presso il soggetto ospitante;
- non costituisce rapporto di lavoro;
- non comporta alcun onere finanziario.

### **Art. 5**

Il *soggetto promotore*:

- designa il tutor incaricato di seguire il tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
  1. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
  2. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza;
  3. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazione verso terzi;
  4. produrre gli elaborati eventualmente utili per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

### **Art. 6**

Il *soggetto ospitante*:

- verifica che il numero dei tirocinanti non ecceda la soglia consentita dalla legge;
- designa il tutor incaricato di seguire il tirocinante;
- effettua comunicazione di inizio del periodo di tirocinio;
- segnala tempestivamente alla Croce Rossa qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua imprevista interruzione;

**Art. 7**

Le parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni acquisite per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 8**

La Croce Rossa assicura le allieve infermiere e le infermiere già diplomate contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda U.L.SS. n. 7 si impegna a segnalare l'evento alla Croce Rossa in tempo utile per consentirle di comunicarlo al proprio assicuratore.

**Art. 9**

La Croce Rossa specifica che gli allievi che accedono al tirocinio curriculare in azienda hanno già effettuato positivamente il modulo didattico "Disposizioni generali in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori" nei contenuti e nei tempi conformi al T.U. 81/2008; inoltre risultano già sottoposti a sorveglianza sanitaria come previsto dalla DGR 668/2017 e s.m., vedasi DDR n° 90/2018.

**Art. 10**

La presente convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere anticipatamente la presente convenzione con preavviso di almeno due mesi da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 11**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della legge 266/91 "legge quadro sul volontariato" ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura ed a spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, lì

Per l'AULSS n. 7 "Pedemontana"  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Carlo Bramezza)

Per la Croce Rossa  
IL PRESIDENTE  
(dott. Francesco Zen)